

## CAPITOLO I

# LA SOSPENSIONE NEL PROCESSO CIVILE

SOMMARIO: 1. Il riferimento all'istituto generale della sospensione del processo. - 2. L'evoluzione della sospensione come istituto. - 3. Le ipotesi di sospensione del processo civile di cognizione diverse dalla sospensione necessaria. - 4. La pendenza di un processo penale o amministrativo e la sospensione necessaria del processo civile di cognizione. - 5. La sospensione necessaria del processo per pendenza di cause civili. - 6. La giurisprudenza sui rapporti tra artt. 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c. - 7. Considerazioni.

### *1. Il riferimento all'istituto generale della sospensione del processo*

Nella prima parte di questo studio dedicato alla sospensione dell'esecuzione<sup>1</sup>, ho cercato di individuare quelli che sono i caratteri di tale sospensione.

Il primo inquadramento non poteva che fare riferimento alle opposizioni esecutive e all'inibitoria.

Già nel codice di procedura civile del 1865 la sospensione era connessa alle opposizioni, pur se nell'impianto di tale codice mancava una disciplina organica della sospensione ed ancor prima delle opposizioni, dato anche l'intrecciarsi di momenti cognitivi con lo svolgimento dell'esecuzione. La dottrina aveva comunque organizzato e strutturato le episodiche disposizioni in tali materie, in particolare evidenziando come le opposizioni fossero strettamente legate al titolo esecutivo, e ne rappresentassero il contrapposto logicamente necessario<sup>2</sup>, e alle singole discipline si accompagnava il fenomeno sospensivo.

---

<sup>1</sup> Il mio *La sospensione dell'esecuzione*, vol. I, Milano, 2012.

<sup>2</sup> Nuovamente il mio *La sospensione dell'esecuzione*, cit., p. 9 ss., spec. p. 16.

I frutti di tale elaborazione sono stati fatti propri dal codice di rito vigente, che ha sistematizzato le opposizioni e la sospensione del processo esecutivo, per evitare che si proceda esecutivamente per un diritto inesistente o in assenza delle condizioni per procedere. L'ambito di applicazione di tali rimedi tende ad ampliarsi, per non lasciare prive di tutela ipotesi che ne sono meritevoli, quindi si nota una vera evoluzione del ruolo delle opposizioni esecutive<sup>3</sup>.

Il secondo punto fondante è rappresentato dalla disciplina dell'inibitoria che, nell'attuale immediata esecutività delle sentenze di primo grado, mantiene il suo ruolo di garanzia del debitore a fronte di tale esecutività ancora provvisoria.

Questi primari presupposti fondano il disposto dell'art. 623 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione non può essere sospesa che dal giudice dell'esecuzione, salvo che non sia disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo. Vi è dunque un marcato riferimento all'esigenza di coordinamento del processo esecutivo con i processi di cognizione che lo riguardano, cui si aggiunge la sospensione *ex lege*, ed oggi la sospensione ad istanza delle parti. Da qui le considerazioni svolte sui caratteri della sospensione e sull'unitarietà funzionale del fenomeno sospensivo in ambito esecutivo.

Nello sviluppare l'analisi è stato necessario distinguere la sospensione da altre ipotesi che da un punto di vista pratico comportano una stasi del processo esecutivo, ma la cui ragion d'essere è diversa, principalmente legata ad esigenze ordinatorie nella scansione della procedura esecutiva.

Il presente proseguo del lavoro deve occuparsi della disciplina positiva delle ipotesi di sospensione.

Nella prima parte del lavoro ho affermato che la sospensione del processo esecutivo ha una funzione *latu sensu* cautelare e autorevole dottrina sottolinea la diversità strutturale rispetto alla cautela in senso

---

<sup>3</sup> In questa sede solo un accenno per ricordare che l'art. 5, comma 4°, lett. e), d.lgs. n. 28 del 2010, indica tra i procedimenti ai quali non è applicabile la disciplina della mediazione obbligatoria i «procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata». Vedi CUOMO ULLOA, *La nuova mediazione*, Zanichelli, Bologna, 2013, pp. 272-273, specificamente SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 5° ed., Padova, 2016, p. 1848 ss. Con identica dizione l'art. 3, comma 3°, lett. d), d.l. n. 132 del 2014, convertito in l. n. 162 del 2014, li esclude dalla negoziazione assistita obbligatoria.

proprio<sup>4</sup>, con le relative conseguenze<sup>5</sup>. In dottrina e giurisprudenza

---

<sup>4</sup> Prima delle riforme del 2005 e 2006, in tal senso CARPI, voce *Sospensione dell'esecuzione*, punto I), *Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIX, Roma, 1993, p. 1, dove rileva che dal punto di vista della struttura non necessariamente il giudice deve valutare il *fumus boni iuris*, come nella cognizione sommaria cautelare, e dal punto di vista della funzione i provvedimenti sospensivi sono certo anticipatori della successiva decisione sulla impugnazione del titolo e sulle opposizioni, quindi hanno una funzione latamente cautelare, ma non vi si applicano le norme dettate per i provvedimenti cautelari; vedi anche p. 9.

Numerosi Autori fanno riferimento alla fase processuale in cui si pongono i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, una fase già preceduta da un giudizio di merito. COSTANTINO, *Legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile). Commento all'art. 669 quaterdecies (Ambito di applicazione)*, in *Le Nuove Leggi civ. comm.*, 1992, p. 420 s., esclude l'applicabilità diretta, in quanto compatibile, o analogica, della disciplina del procedimento cautelare ai provvedimenti di sospensione dell'esecuzione. Vanno esclusi da tale applicabilità, nell'ambito dei procedimenti a cognizione piena, i provvedimenti ex artt. 283, 351, 431, 447 bis, 373, 401 e 407 c.p.c., oltre agli artt. 648 e 649 c.p.c. per il procedimento d'ingiunzione, trattandosi di provvedimenti che pur se hanno una funzione anticipatoria e possono essere fondati sul *periculum in mora*, non sono assimilabili ai provvedimenti cautelari, in quanto chi invoca la tutela è comunque il destinatario di un provvedimento giudiziale e deve trovare nell'ambito della disciplina del procedimento nel quale è coinvolto gli strumenti per la protezione del suo diritto. Analoghe considerazioni vanno svolte per i casi di sospensione ex art. 623 ss. c.p.c. e nei confronti dell'esecuzione intrapresa sulla base di titoli cambiari o assegno. L'opposizione agli atti esecutivi costituisce un rimedio generale che offre a chi lamenta un'esecuzione ingiusta sia la paralisi del procedimento esecutivo che la possibilità di ottenere la modifica e la revoca di tale provvedimento, nonché la possibilità di contestare il fondamento del provvedimento di sospensione nell'ambito di un processo a cognizione piena, non c'è quindi l'esigenza di ricorrere alla disciplina cautelare uniforme. Quindi MERLIN, voce *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, in *Dig. disc. priv. - Sez. civ.*, vol. XIV, Torino, 1996, p. 431, esclude i provvedimenti che dispongono la sospensione dell'efficacia esecutiva di provvedimenti giudiziali o dell'esecuzione, dall'area concettuale propria della tutela cautelare. Tra i presupposti vi può comparire il *periculum in mora*, ma sono misure che si rivolgono alla gestione provvisoria dell'efficacia di attuali o potenziali titoli esecutivi, pertanto fanno parte di un sistema incentrato su di un bilanciamento di interessi diverso da quello della tutela cautelare. Da un lato sta il creditore che ha ottenuto un provvedimento giudiziale favorevole e provvisoriamente esecutivo, dall'altro il debitore che chiede la sospensione di tale esecutività. Anche CONSOLO in CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, pp. 736-738, evidenzia come si tratti di una fase processuale in cui il giudizio di merito si è già svolto ed il provvedimento mira a sollevare chi è già apparso debitore, con cognizione più o meno piena, dal peso dell'immediata efficacia della decisione assunta, dato il suo incipiente riesame. È indubbia la funzione cautelare, ma la struttura di strumentalità è troppo diversa da quella cautelare. Ampiamente ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, vol. III, tomo 2, parte I, Padova, 2007, p. 270 ss., in relazione all'art. 615 c.p.c.,

ha largo seguito anche la tesi della natura cautelare in senso proprio della sospensione del processo esecutivo, segnatamente dei provvedimenti *ex art.* 615 e 624 c.p.c.<sup>6</sup>.

---

rilevano come si tratti di un provvedimento, quello di sospensione, che è stato preceduto dall'esercizio dei poteri cognitivi decisorii sul merito, quindi si è al di fuori dell'operatività della tutela cautelare, che ha come limite l'impossibilità di operare dopo la pronuncia della sentenza, sulla base del sicuro principio dell'assorbimento della cautela nella sentenza di merito pronunciata all'esito del giudizio in relazione al quale la cautela è stata pronunciata. Il potere di sospensione previsto dall'art. 615 c.p.c., è una delle espressioni del generale potere che la legge attribuisce al giudice della cognizione. Si tratta di un potere di natura sommaria, ma il diritto del soggetto che ritiene di essere minacciato ingiustamente dall'esecuzione forzata non può essere tutelato in via cautelare, in quanto concorre con l'opposto e prevalente diritto di colui che ha ottenuto la sentenza provvisoriamente esecutiva. Si aggiunge che la tutela cautelare costituisce una tutela autonoma, mentre i provvedimenti di inibitoria sono prerogative strumentali al pieno ed effettivo esercizio dei poteri del giudice dell'impugnazione. Considerazioni cui ID., *op. cit.*, vol. III, tomo 2, parte II, p. 1539, rinviano in relazione all'art. 624 c.p.c., che costituisce un potere tipico del giudice dell'esecuzione.

<sup>5</sup> Per PROTO PISANI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1991, V, c. 106, gli art. 669 *bis* ss., sono inapplicabili agli artt. 624 e 625, in quanto contengono già una disciplina completa della fattispecie. Analoghe considerazioni sono fatte da VERDE in VERDE-DI NANNI, *Codice di procedura civile: legge 26 novembre 1990, n. 353 - legge 21 novembre 1991, n.374 - legge 4 dicembre 1992, n. 477*, Torino, 1993, p. 448.

Vedi anche LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. III, 8<sup>a</sup> ed., Milano, 2015, p. 301, che ammette la competenza del giudice di pace; MONTELEONE, *Sospensione per opposizione all'esecuzione*, in *La riforma del processo civile* a cura di Cipriani e Monteleone, Padova, 2007, p. 436, che definisce la sospensione dell'esecuzione come un rimedio solo genericamente cautelare. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, p. 462 s., rileva l'impossibilità di svolgere un discorso unitario: altro è sospendere l'efficacia esecutiva del titolo inibendo gli atti dell'esecuzione, altro è sospendere l'esecuzione in corso, lasciando in vita gli atti compiuti. Comunque non sembrano ricorrere nei provvedimenti sospensivi i tradizionali requisiti del provvedimento cautelare, più chiaramente per le inibitorie, in maniera più sfumata per le sospensioni. RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c. fra strumentalità cautelare «attenuata» ed estinzione del «pignoramento»*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 664, fa genericamente riferimento, nell'ambito dell'art. 624 c.p.c., a misure cautelari sospensive, escludendo però ID., *L'impedimento dell'efficacia del titolo e del processo esecutivo nell'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2008, p. 368 ss., spec. 374, la natura cautelare dei provvedimenti sospensivi dell'esecuzione.

Secondo SASSANI-MICCOLIS-PERAGO, *L'esecuzione forzata. Lezioni*, Torino, 2013, p. 143, sebbene il legislatore sembri aver richiamato la disciplina del processo cautelare uniforme, rimane discussa la natura del provvedimento di sospensione, pur se non può negarsi quantomeno una sua funzione cautelare.

<sup>6</sup> Già nel testo originario del codice di rito, secondo FURNO, *La sospensione del pro-*

È evidente che il piano delle regole e quello della natura della sospensione sono connessi ed interdipendenti. Se il provvedimento di

---

cesso esecutivo, Milano, 1956, p. 46, la sospensione riveste sempre la figura di una misura processuale di pura indole rituale, con funzione schiettamente cautelare, nega però l'applicabilità della disciplina dei provvedimenti cautelari. Cita CALVOSA, *In tema di provvedimenti cautelari inominati*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, II, p. 210 ss., il quale riconosce il carattere di provvedimenti cautelari alle ordinanze pronunciate ex artt. 282, 373, 401 e 407 c.p.c., e alla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., ritenendoli distinti dai provvedimenti nominati, ma pur sempre provvedimenti cautelari, inquadrabili come i provvedimenti d'urgenza fra i provvedimenti cautelari inominati, p. 216. FURNO, *op. cit.*, p. 57, nota 78, critica questo accostamento perché potrebbe generare la falsa opinione di una disciplina positiva comune. I provvedimenti sospensivi dell'esecuzione sono invece provvedimenti nominati e il *nomen* è offerto appunto dalla sospensione. BUCOLO, voce *Sospensione dell'esecuzione*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVII, Torino, 1970, p. 944 s. afferma la natura cautelare e non pregiudiziale dei provvedimenti. ID., *La sospensione nell'esecuzione (ordinaria, speciale, fiscale)*, vol. I, 2° ed., Milano, 1972, p. 99 ss., precisa anche non avere natura esecutiva. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2° ed., in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile*, diretta da Andrea Proto Pisani, Torino, 1993, p. 382, riporta tale opinione.

Alla luce delle riforme: ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, p. 218 ss.; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione*, in *Il processo civile di riforma in riforma. II parte*, a cura di Consolo, Assago, 2006, p. 196 ss., la funzione cautelare assolta dalla sospensione consente di applicare il rito cautelare uniforme; FRUS, *Articolo 615 c.p.c. Forma dell'opposizione*; ID., *Articolo 624 c.p.c. Sospensione per opposizione all'esecuzione*, in *Le recenti riforme del processo civile. Tomo primo. Commentario* diretto da Chiarloni, Bologna, 2007, rispettivamente p. 1071 e 1149; SCALA, *Note sulla nuova disciplina della sospensione del processo esecutivo in pendenza di un'opposizione esecutiva*, in *Dir. e giur.*, 2006, p. 535 s.; BOVE in BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, p. 307, non considera la sospensione dell'esecuzione un fenomeno autonomo, ma caratterizzato dalla provvisorietà e temporaneità, pertanto con funzione schiettamente cautelare; CECHELLA, *Il reclamo avverso le ordinanze di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, p. 350 s., che le assimila alle misure cautelari; VITTORIA, *L'inibitoria del titolo esecutivo e la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, p. 393 s.; IMPAGNATELLO, *Sulla reclamabilità dei provvedimenti d'inibitoria*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, p. 493 s.

Pare orientato in tal senso anche PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, vol. IV, 2° ed., Torino, 2010, p. 239, pur se con formula dubitativa. BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, p. 668, pare orientata per la natura cautelare e quindi per l'applicazione in via diretta degli art. 669 *bis*, ss. c.p.c. al provvedimento sospensivo ex art. 615, comma 1°, c.p.c., concludendo però diversamente in relazione all'applicabilità della disciplina del processo cautelare per i provvedimenti di sospensione adottati dal giudice dell'esecuzione, in quanto trovano già una loro disciplina pressoché completa nel titolo VI, capo I. Più recentemente SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 2164, e CIRULLI, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 2015, p. 37 ss.

sospensione dell'esecuzione ha natura cautelare, il relativo procedimento, dopo una verifica di compatibilità, è regolato dalle norme sul rito cautelare uniforme. Diversamente, se ai provvedimenti di sospensione si attribuisce sì anche una funzione cautelare, ma si ritiene che strutturalmente non siano tali, per il procedimento il primo riferimento va a quanto previsto nel libro III del codice di rito, cui diventa suggestivo aggiungere la prospettiva di una visione della sospensione come istituto generale del diritto processuale civile.

Non è possibile negare la sintesi di chi ha affermato che la sospensione del processo esecutivo e l'opposizione all'esecuzione stanno alla sospensione *ex art. 295 c.p.c.* come «il diavolo sta all'acqua santa», non essendo la prima collegata ai rapporti tra l'oggetto di processi tra loro pregiudiziali e la cosa giudicata<sup>7</sup>.

Affrontando però l'assetto delle regole pare doverosa quantomeno una riflessione su di una visione generale della sospensione, pur nella consapevolezza che l'utilità di una trattazione unitaria della sospensione non è scontata. Non è parso opportuno inserire tale riflessione trattando dei caratteri della sospensione in ambito esecutivo, però ora non si può trascurare la prospettiva di una visione generale della sospensione. Sia il processo di cognizione che quello esecutivo possono attraversare vicende che ne modificano in maniera più o meno marcata il normale svolgimento, alterandone la struttura<sup>8</sup>. È corretto inquadrare la sospensione come istituto generale del diritto processuale, figura comune ai processi di cognizione e di esecu-

---

In giurisprudenza Cass., 9 agosto 1997, n. 7413, in *Banca dati De Jure*, già affermava che la sospensione dell'esecuzione ha natura cautelare sia rispetto alla domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva svolta contro il debitore *ex art. 615, comma 2°, c.p.c.*, sia rispetto a quella di accertamento positivo della prevalenza del diritto del terzo *ex art. 619 c.p.c.* Vedi quindi Cass., 10 marzo 2006, n. 5368, in *Banca dati De Jure*. Più recentemente, secondo Cass., 24 gennaio 2012, n. 933, in *Banca dati De Jure*, è pacifica, nella giurisprudenza della Suprema corte, la natura cautelare e provvisoria dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione e dunque la mancanza del carattere di decisorietà, tale da impedire la formazione del giudicato e ricorda in tal senso *ex multis* Cass., 23 maggio 2011, n. 11306, e Cass., 23 luglio 2009, n. 17266, entrambe in *Banca dati De Jure*. Di poco precedente Cass., 11 gennaio 2012, n. 190, in *Banca dati De Jure*, aveva affermato la natura cautelare e provvisoria anche con riferimento ad ipotesi in cui il provvedimento di sospensione rechi la condanna alle spese.

<sup>7</sup> Come insegna ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. III, *Del processo di esecuzione*, 3ª ed., Napoli, 1957, p. 382.

<sup>8</sup> Sono le parole di FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., p. 4.

zione, che si caratterizza essenzialmente per avere quale presupposto la contemporanea pendenza di due processi tra i quali sussiste una relazione di pregiudizialità, nel senso che la sorte dell'uno dipende dall'esito dell'altro, e quale tipico effetto l'arresto del processo pregiudicato, in attesa della definizione di quello pregiudiziale<sup>9</sup>. Si ribadisce comunque la necessaria cautela nel valutare l'utilità di una trattazione unitaria della sospensione, basti fare riferimento alla non omogeneità della funzione delle singole ipotesi di sospensione, anche in relazione al solo processo di cognizione<sup>10</sup>. Inoltre i provvedimenti sospensivi del processo di cognizione non hanno una funzione cautelare, mirando a non permettere la pronuncia nel processo pregiudicato per ragioni di coordinamento<sup>11</sup>.

In primo luogo non può trascurarsi il fatto che i termini e gli istituti ora richiamati vadano intesi in senso generico. Sviluppando quanto sopra autorevolmente rilevato, è chiaro che la sospensione del processo esecutivo risolve i rapporti tra le opposizioni all'esecuzione ed appunto il processo esecutivo, cui è per definizione estraneo l'ambiente della pregiudizialità. La pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. è ontologicamente diversa, collegata com'è alla funzione della cognizione e alla cosa giudicata. Non può essere negata un'affinità tra la sospensione del processo di cognizione e quella del processo esecutivo, che sono entrambe «mezzi di ordinazione tra processi», il loro accostamento può però sollevare dubbi di opportunità pratica<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Queste sono invece le parole di MENCHINI, voce *Sospensione*, punto a), *Processo civile di cognizione*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 2.

Si deve ricordare Corte cost., 19 gennaio 2005, n. 25, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 314 ss., secondo cui la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 623 e 624 c.p.c., costituisce strumento di coordinamento del processo esecutivo con giudizi di cognizione destinati ad incidere sull'esecuzione (opposizioni ex artt. 615 e 619 c.p.c., contestazioni ex art. 512 c.p.c.) ovvero previsti dalla legge quali fasi del processo esecutivo (artt. 548 e 601 c.p.c.).

<sup>10</sup> Vedi CIPRIANI, voce *Sospensione del processo*, punto I), *Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, Roma, 1993, p. 5.

<sup>11</sup> Così DANOVÌ, *Note sui rapporti tra opposizione a precetto, sospensione e inibitoria dell'esecuzione*, in *Riv. esec. forz.*, 2003, p. 264; RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo e del processo esecutivo nell'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c.*, cit., p. 375 ss.

<sup>12</sup> Nuovamente ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. III, cit., p. 382 s.

Si intende dunque in questo primo capitolo indicare alcuni aspetti della sospensione che opera al di fuori del processo esecutivo, per poi passare ad un'analisi delle regole riferibili invece alla sospensione dell'esecuzione, cercando di risolvere le problematiche nell'ottica di una visione solo latamente, non strutturalmente, cautelare dei provvedimenti sospensivi<sup>13</sup>. Sulla base comunque di argomentazioni dottrinali ora ricordate. Non si può trascurare che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione venga adottato nell'ambito di una fase processuale, quella esecutiva, minacciata o iniziata che sia, che è stata preceduta da un giudizio di cognizione sul merito. Il debitore che chiede la sospensione ha di fronte il creditore munito di un provvedimento a lui favorevole ed esecutivo, in altre parole le ragioni di chi ritiene di essere minacciato ingiustamente dall'esecuzione forzata concorrono con l'opposto e prevalente diritto di colui che ha ottenuto una sentenza anche se solo provvisoriamente esecutiva. Si esce dallo schema della tutela cautelare. Il debitore destinatario di un provvedimento esecutivo, ha già trovato, nell'ambito della disciplina del procedimento nel quale è stato coinvolto, gli strumenti per la protezione del suo diritto, compresa la tutela cautelare. Il giudice del giudizio di opposizione o di quello che ha ad oggetto l'impugnazione del titolo, di fronte alla richiesta di sospensione, si trova a valutare una misura destinata alla gestione provvisoria dell'efficacia di decisioni già assunte, nella prospettiva del loro riesame. È innegabile che egli valuta presupposti che possono essere simili a quelli della tutela cautelare, come è vero che dal punto di vista della funzione adotta provvedimenti strumentali. Aspetto centrale è che si tratta di prerogative strumentali al pieno ed effettivo esercizio dei suoi poteri di giudice dell'opposizione o dell'impugnazione del titolo. È una strumentalità, una composizione di interessi contrapposti, molto diversa da quella della tutela cautelare. Le opposizioni esecutive costituiscono un sistema di rimedi che per essere efficace offre a chi contesta un'esecuzione come ingiusta, sia l'arresto del procedimento esecutivo, sia la possibilità di ottenere la revisione dei provvedimenti su cui si fonda, in ragione di questo le opposizioni contengono già una disciplina completa della fattispecie. Non vi è motivo di fare ricorso

---

<sup>13</sup> Confidando che la coerente ricostruzione che si spera di offrire consenta di supportare la correttezza di una simile impostazione.



alla tutela cautelare propria<sup>14</sup>. Una considerazione, se si vuole banale, ma che sostiene quanto affermato: l'art. 625 c.p.c., sul procedimento per la sospensione, prevede che nei casi urgenti il giudice possa provvedere sull'istanza mediante decreto reso *inaudita altera parte*, con fissazione dell'udienza per l'audizione in contraddittorio delle parti e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di modifica o revoca del provvedimento. È questa la disciplina, non si fa ricorso alla disposizione analoga, inoltre meno stringente, del procedimento cautelare uniforme, di cui all'art. 669 *sexies*, comma 2°, c.p.c.

In una visione generale della sospensione il riferimento principale è alla sospensione nel processo di cognizione, e sia consentito preliminarmente considerare come alcune ipotesi di sospensione dell'esecuzione siano riconducibili al fenomeno della pregiudizialità, come l'art. 601 c.p.c. Un esempio simile, prima delle novelle<sup>15</sup>, era rappresentato anche dall'art. 548 c.p.c., relativo all'accertamento degli obblighi del terzo nell'espropriazione presso terzi. Nel sistema previgente, in caso di mancanza o di contestazione della dichiarazione del terzo, su istanza di parte, si instaurava un giudizio di cognizione piena, che conduceva alla sospensione della procedura esecutiva. Oggi l'art. 549 c.p.c. prevede che se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. Non si ha più quindi un giudizio a cognizione piena sull'obbligo del terzo, ma un giudizio sommario, che si conclude con un'ordinanza reclamabile *ex art.* 617 c.p.c.<sup>16</sup>. La

---

<sup>14</sup> Vedi *supra* note 4 e 5.

<sup>15</sup> Mi riferisco prima alla l. 24 dicembre 2012, n. 228, la c.d. «legge di stabilità 2013» che ha modificato le disposizioni sul pignoramento presso terzi con l'art. 1, comma 20°, che ha novellato gli artt. 543 e 547 c.p.c. e sostituito gli artt. 548 e 549 c.p.c., quindi al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, che con gli artt. 18 e 19 ha novellato, tra gli altri, gli artt. 543, 547 e 548 c.p.c., infine il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha ulteriormente modificato gli artt. 545, 546, 548 e 549 c.p.c. Da ultimo nell'art. 543 c.p.c., a norma dell'art. 27 d.lgs. n. 116 del 2017, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «giudice».

<sup>16</sup> Sulla nuova disciplina e sul dibattito che è sorto in dottrina sugli effetti e la stabilità di tale ordinanza vedi recentemente TRISORIO LIUZZI, *Centralità del giudicato al tramonto?*, in *La crisi del giudicato. Atti del XXX convegno nazionale. Cagliari, 2-3 ottobre 2015*, Bologna, 2017, p. 187 ss. e GRAZIOSI-DURELLO in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, 8ª ed., Padova, 2015, *sub art.* 549, n. 3, p. 2020.

nuova disposizione è in linea con la novella dell'art. 512 c.p.c. sulle controversie distributive, che ha escluso la sospensione obbligatoria, lasciando però alla valutazione discrezionale del giudice la sospensione del processo esecutivo<sup>17</sup>. Una simile previsione non è stata introdotta nell'art. 549 c.p.c., anche se non credo possa escludersi la possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporla. Per quanto qui interessa non si può negare che il giudice dell'esecuzione in questi casi voglia soddisfare esigenze pregiudiziali, d'altronde la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione risponde ad una pluralità di esigenze, che possono essere cautelari o di economia processuale<sup>18</sup>.

Affrontare la sospensione come istituto generale del diritto processuale significa volgere appunto lo sguardo al processo di cognizione, senza con questo voler sostenere l'applicabilità al processo esecutivo della sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.*, che vede decisamente contrarie dottrina e giurisprudenza<sup>19</sup>. Si può viceversa partire da un punto di vista generale, constatando l'analogia con considerazioni già svolte in ambito esecutivo. È affermazione comune che la sospensione rappresenti una vicenda anormale. La dottrina è per la massima parte allineata sul punto ed utilizza espressioni anche molto incisive, come il concetto di «crisi del procedimento», con cui identificare quei fatti che impediscono al processo di raggiungere il fine a cui tende, per cui si configura appunto una situazione anomala, che provoca temporaneamente o definitivamente l'arresto del corso del procedimento<sup>20</sup>. La sospensione è stata inquadrata anche come improponibilità della domanda che si risolve in un «diniego di giustizia, sia pure temporaneo»<sup>21</sup>. La terminologia utilizzata può essere diversa<sup>22</sup>,

---

<sup>17</sup> Possibilità espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 512 c.p.c.

<sup>18</sup> Vedi VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, cit., p. 382, che riporta quanto sottolineato da BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione (ordinaria, speciale, f-scale)*, vol. I, cit., p. 63 ss., che articola in diversi capitoli le norme con carattere di pregiudizialità, economia processuale, cautelare.

<sup>19</sup> Vedi il mio *La sospensione dell'esecuzione*, cit., p. 76 ss.

<sup>20</sup> Come evidenzia CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, vol. II, 5<sup>a</sup> ed., Roma, 1956, p. 102.

<sup>21</sup> Così SATTA, *Diritto processuale civile*, 13<sup>a</sup> ed. a cura di Carmine Punzi, Padova, 2000, p. 397 s.

<sup>22</sup> La locuzione più utilizzata è quella di «vicende anormali del processo», così ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, vol. I, Napoli, 1979, p. 959, LIEBMAN, *Manuale di*

ma una buona sintesi vede la sospensione come stasi del processo, in contrapposto al suo normale progredire, dunque un'ipotesi di svolgimento anormale del processo<sup>23</sup>. Vi è anche però chi ragionando in ordine alla sospensione per pregiudizialità preferisce non ascriverla ad uno svolgimento anomalo del processo, ma piuttosto all'esigenza di accantonare la decisione sul merito sia per una lata esigenza di economia processuale che per evitare giudicati contraddittori<sup>24</sup>.

La sospensione è normalmente oggetto di trattazione congiunta con interruzione e estinzione, inquadrandola come fenomeno accidentale e anormale a somiglianza di questi ultimi<sup>25</sup>. È stato però giustamente osservato che è opportuno tenere ben distinti tali istituti. L'estinzione è uno dei modi in cui può concludersi un processo e non interviene per accelerarne o rallentarne il corso, ma per definirlo<sup>26</sup>. L'interruzione, mentre nel diritto privato è stata separata nettamente dalla sospensione, nel diritto processuale civile trova la sua distinzione soltanto nella diversità delle cause che danno luogo all'una o all'altra e su pochi altri elementi. L'eccessiva generalizzazione è però un rischio, se non si comprende il perché della distinzione<sup>27</sup>.

Allargando il campo oltre il fenomeno processuale si deve evidenziare come l'espressione sospensione ricorra molto frequentemente nel linguaggio giuridico e per fenomeni assai disparati, basti ricordare che la si utilizza anche per indicare l'arresto del decorso di

---

*diritto processuale civile*, vol. II, 4<sup>a</sup> ed. - ristampa, Milano, 1984, p. 183, che inserisce la sospensione tra le «vicende anormali nello svolgimento del processo», più recentemente MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, 25<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, p. 345.

<sup>23</sup> Secondo CALVOSA, voce *Sospensione del processo civile (di cognizione)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVII, Torino, 1970, p. 954 e ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, vol. III, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1966, p. 250. Più recentemente GIUSSANI, voce *Sospensione del processo*, in *Dig. disc. priv. - Sez. civ.*, vol. XVIII, Torino, 1998, p. 603.

<sup>24</sup> Come afferma VERDE, *Diritto processuale civile*, vol. II, 4<sup>a</sup> ed., Bologna, 2015, p. 152.

<sup>25</sup> Nuovamente MENCHINI, voce *Sospensione*, cit., p. 1 s.

<sup>26</sup> Come osserva TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, p. 5, nota 6, che ricorda anche come ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 1007, tratta dell'estinzione separatamente da sospensione e interruzione, tra i modi eccezionali di chiusura del processo.

<sup>27</sup> Così CALVOSA, voce *Sospensione del processo civile*, cit., p. 954.

un termine. Da qui la considerazione che il termine sospensione di per sé non può rappresentare un criterio unificatore, certamente non di tutte le ipotesi che vanno sotto tale nome<sup>28</sup>.

Non solo allora l'autonomia della sospensione da altri istituti che possono modificare il corso o lo svolgimento normale del processo, ma anche la necessità di specificare, all'interno dell'amplissimo *nomen* sospensione, un corpo omogeneo di fenomeni. Il primo distinguo va operato enucleando le ipotesi di matrice processuale, specificare quindi un ambito riferito alle cause che determinano l'arresto, la stasi di un processo, al cui interno individuare poi le ipotesi di sospensione propriamente dette. In prima approssimazione l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di specificare i casi dove sia ravvisabile l'applicazione di regole comuni. In realtà quest'aspetto è ambivalente, perché da un lato rappresenta un criterio per l'individuazione della natura sospensiva o no dei provvedimenti, ma dall'altro la natura sospensiva e le regole comuni, devono derivare da valutazioni più complessive, cioè la disciplina comune non è un criterio esaustivo, occorre un coerente riferimento anche al contesto<sup>29</sup>. Questo percorso, nel primo volume, in relazione alla sospensione dell'esecuzione, ha consentito di distinguere la sospensione propriamente detta da altre fattispecie che comportano una stasi del processo esecutivo. Ho poco sopra accennato alla disomogeneità delle ipotesi di sospensione in relazione al processo di cognizione, il riferimento dovrà essere ampliato, certo pone problemi analoghi a quelli affrontati in ambito esecutivo.

Un rapido cenno al processo penale mostra come chi ha autorevolmente riflettuto sul fenomeno, dopo aver constatato che il legislatore usa il termine sospensione con le più diverse specificazioni in riferimento ad una serie assai disparata di fattispecie, evidenzia l'esigenza di circoscrivere l'ambito della ricerca. Di conseguenza evita una trattazione omnicomprensiva, all'interno della quale il raffronto tra i diversi fenomeni si ridurrebbe ad una sterile registrazione del-

---

<sup>28</sup> Si meraviglia CALVOSA, voce *Sospensione del processo civile*, cit., p. 954, della varietà delle cause che determinano l'arresto, la stasi del processo e mette in luce la difficoltà di unificazione delle diverse ipotesi. La *reductio ad unum*, sotto il *nomen* sospensione, appare, pertanto, più che mai formale ed inutile.

<sup>29</sup> Vedi il mio *La sospensione dell'esecuzione*, cit., p. 129.

l'inconciliabilità di profili eterogenei. Da qui la limitazione dell'analisi alle sole vicende sospensive che colpiscono direttamente il processo penale in senso stretto<sup>30</sup>.

Perché il riferimento alla sospensione come istituto generale del diritto processuale possa essere fruttuoso occorre porre a fianco solo quelle limitate ipotesi che nei processi cognitivo e esecutivo rappresentano esigenze sospensive, escludendo quei casi in cui l'attività veda una stasi solo ai fini ordinatori ad es. per garantire il corretto svolgersi della procedura.

Risulta isolata l'opzione metodologica di inquadrare sistematicamente tutte le fattispecie latamente sospensive, cercando di raggiungere una ricostruzione organica e unitaria del fenomeno. In tale impostazione la sospensione viene in esame dal punto di vista della fonte, dal punto di vista oggettivo, dal punto di vista causale e dal punto di vista funzionale, dove il fenomeno può avere una funzione di opportunità, di pregiudizialità esterna, di coordinatività ed infine di cautelatività<sup>31</sup>. Quello che emerge da una simile impostazione è un sacrificio rilevante degli elementi che valgono a qualificare le singole ipotesi a favore dell'unitarietà. L'approccio non è convincente perché lascia una certa indeterminatezza per molti aspetti degli istituti trattati e gli esiti quindi non hanno piena utilità.

Ne trae conferma l'impostazione data nel primo volume e identiche sono le considerazioni svolte da chi si è specificamente occupato della sospensione del processo esecutivo e da chi ha ampiamente approfondito lo studio della sospensione del processo di cognizione. Appare preferibile evitare il sacrificio del particolare al generale, pur se sembra troppo netto affermare che individuare caratteri unitari della sospensione sia poco fruttuoso dal punto di vista tecnico e pratico e di scarso interesse sotto il profilo dogmatico in ragione della loro estrema genericità<sup>32</sup>.

Individuati i caratteri della sospensione e di conseguenza le ipotesi di sospensione propriamente dette, si può ragionare in ordine al-

---

<sup>30</sup> Mi riferisco a CHIAVARIO, *La sospensione del processo penale*, Milano, 1967, spec. p. 5 s. e 11 ss.

<sup>31</sup> L'impostazione del lavoro di BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione (ordinaria, speciale, fiscale)*, vol. I, cit., p. 14.

<sup>32</sup> Così FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., p. 6 e anche TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 3 s.

l'unità funzionale del fenomeno sospensivo, negli àmbiti in cui si presenta, e riflettendo sulle regole valutare la portata della sospensione come istituto generale, comune sia al processo di cognizione che a quello esecutivo. Con questo non voglio affermare che esista una disciplina unitaria della sospensione, che certamente non è rappresentata dagli art. 295 ss. c.p.c.

In primo luogo gli artt. 295 e 296 c.p.c. non prevedono e neppure sono i criteri per identificare tutte le ipotesi di sospensione, mentre gli artt. 297 e 298 c.p.c. non esauriscono la disciplina della riasunzione e degli effetti già all'interno del processo di cognizione. In tali norme non è individuato chi sia il giudice competente a disporre la sospensione e con quale provvedimento, come non si risolve il problema della sorte degli atti compiuti in costanza di sospensione. Ribadisco però che, individuate le ipotesi di sospensione, quando ci si accosta alla disciplina, dopo che la sospensione si è verificata, è opportuno esaminare il fenomeno unitariamente. Lo si deve fare partendo dal processo di cognizione<sup>33</sup> e dal processo di esecuzione, per valutare poi la possibile portata di principi o regole comuni.

I campi dove concentrare la ricerca sono dunque il processo di cognizione e il processo di esecuzione. Si tratta d'altronde di ripercorrere la scelta operata dal legislatore del 1940 che, innovando l'impostazione codicistica precedente, ha sistematizzato le regole della sospensione, organizzandole in capi autonomi sia per il processo di cognizione che per il processo esecutivo.

## 2. *L'evoluzione della sospensione come istituto*

Similmente alla sospensione del processo esecutivo<sup>34</sup>, nel codice di procedura civile del 1865 non esisteva una disciplina unitaria della

---

<sup>33</sup> Per quanto concerne il processo di cognizione TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 110 s., ritiene che il fenomeno sospensivo si presenti distinto in due momenti: il primo concerne le cause che danno luogo alla sospensione, il secondo lo stato del processo dopo la sospensione. Il primo momento è caratterizzato dalla mancanza di unitarietà, nel senso che le singole ipotesi vanno trattate singolarmente o per categorie, mentre il secondo momento va trattato in modo unitario. Dopo che la sospensione si è verificata vengono meno le differenze che caratterizzano le diverse ipotesi e non rileva più la ragione della sospensione.

<sup>34</sup> Vedi il mio *La sospensione dell'esecuzione*, cit., p. 9 ss.

sospensione del processo di cognizione. All'interno della disciplina di alcuni istituti era prevista o la necessità o la possibilità di arrestare tale processo, senza dettare regole comuni per tali ipotesi. La sospensione era poi contemplata in altri codici e leggi speciali<sup>35</sup>. Altra similitudine rispetto alla disciplina del processo di esecuzione era che nel codice di rito del 1865 anche per il processo di cognizione mancava la previsione della facoltà delle parti di poterne chiedere una sospensione concordata.

Un parallelismo esiste anche in relazione ai lavori preparatori del vigente codice di rito. La prima sistemazione autonoma dell'istituto della sospensione sia nel processo di cognizione che in quello esecutivo è dovuta al progetto Carnelutti<sup>36</sup>, che è diviso in due parti «Del processo di cognizione» e «Del processo di esecuzione», questo progetto fu poi fatto proprio dalla Commissione reale per la riforma dei codici<sup>37</sup>, con pochissime modifiche. Per la prima volta venne dettata una disciplina per il provvedimento di sospensione del processo di cognizione, da adottare con ordinanza, e fu prevista l'inefficacia degli atti compiuti in costanza di sospensione<sup>38</sup>.

Una simile impostazione non vi era invece nel primo vero progetto per la riforma del codice di procedura civile, ossia nel precedente progetto Chiovenda<sup>39</sup>, e neppure nel successivo progetto Redenti<sup>40</sup>.

Il definitivo riconoscimento del ruolo di istituto, cui dedicare un'apposita sezione, avvenne per la sospensione del processo di cognizio-

---

<sup>35</sup> Sulle diverse ipotesi vedi TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 14 ss.

<sup>36</sup> CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del Codice di Procedura Civile*, Parte prima. Del processo di Cognizione, Supplemento I alla *Riv. dir. proc. civ.*, anno III, n. 1, 1926. CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del Codice di Procedura Civile*, Parte seconda. *Del processo di Esecuzione*, Supplemento II alla *Riv. dir. proc. civ.*, anno III, n. 3, 1926.

<sup>37</sup> COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI. SOTTOCOMMISSIONE C, *Codice di procedura civile. Progetto*, Roma, 1926.

<sup>38</sup> Rispettivamente artt. 268 e 269.

<sup>39</sup> CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra. Relazione e testo annotato*, Napoli, 1920.

<sup>40</sup> MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del codice di procedura civile. Schema di progetto del libro primo*, Roma, 1936.

ne con il progetto preliminare Solmi<sup>41</sup>, che con poche modifiche diventò il Progetto definitivo del codice di procedura civile<sup>42</sup>. Un simile impianto è stato poi mantenuto nel codice vigente. Per la sospensione del processo esecutivo bisognò invece attendere appunto l'attuale codice di rito. Nei progetti Solmi non era prevista una disciplina generale, autonoma, della sospensione dell'esecuzione. Si trattava ovviamente di una precisa impostazione legata all'enfaticizzazione del ruolo del titolo esecutivo in rapporto alle opposizioni, che in tale contesto, di regola, non sospendevano l'esecuzione.

I lavori preparatori ci hanno consegnato dunque due specifiche, distinte, discipline per la sospensione del processo di cognizione e del processo esecutivo. Come sopra ricordato la scelta metodologica preferibile è quella di trattare quanto meno in primo luogo singolarmente tali due ambiti, ponendo tra le esigenze primarie quella di definirne i campi di applicazione.

Acquisiti i risultati per la sospensione dell'esecuzione nel primo volume, occorre ora inquadrare la sospensione del processo di cognizione, per cercare un quadro di dati anche generali con cui affrontare lo studio delle regole con cui la sospensione opera nel processo esecutivo.

### 3. *Le ipotesi di sospensione del processo civile di cognizione diverse dalla sospensione necessaria*

Partendo dal riferimento normativo, della sospensione del processo di cognizione si occupano gli artt. 295-298 c.p.c. Intorno a queste norme ed al loro ambito di applicazione viene ricostruito il fenomeno.

La sospensione *ex art. 295 c.p.c.* è quella c.d. propria, ossia la sospensione necessaria per pregiudizialità civile, penale o amministrativa. Tradizionalmente collocate al di fuori dell'ambito dell'art. 295 c.p.c., si individuano poi le ipotesi di sospensione c.d. impropria.

---

<sup>41</sup> MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, Roma, 1937.

<sup>42</sup> MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli on. Solmi*, Roma, 1939.



Sono i casi in cui il processo sarebbe solo apparentemente sospeso, mentre in realtà continua «deviato davanti ad un altro giudice per lo svolgimento di una sua fase speciale» in quanto il giudice diverso è quello esclusivamente competente<sup>43</sup>.

L'art. 296 c.p.c. prevede poi la sospensione concordata su istanza delle parti.

La giurisprudenza ha anche creato la categoria della sospensione c.d. facoltativa, attribuendo al giudice il potere discrezionale di sospensione, per ragioni di opportunità, nel caso di contemporanea pendenza di altro processo.

Una prima riflessione va dedicata alla classificazione delle ipotesi di sospensione, operazione non facile perché sono contemplate non solo nel codice di rito, ma anche in altri codici e leggi speciali e sono assai eterogenee<sup>44</sup>. Quello che interessa in primo luogo è approfondire la distinzione tra sospensione propria ed impropria di cui oggi viene criticata soprattutto l'utilità. Questa critica è importante perché si riflette proprio sulla disciplina, ossia sull'applicabilità o no degli strumenti previsti dagli art. 295 ss. c.p.c. Una cosa è considerare che vi sono ipotesi da identificare come sospensione collocate al di fuori dell'ambito dell'art. 295 c.p.c., ben diverso è dire che sono estranee anche alla relativa disciplina.

Sono state individuate numerose ipotesi da ascrivere alla sospensione c.d. impropria. Senza pretese di esaustività, ma al fine di comprendere il fenomeno, si possono ricordare: la sospensione di cui all'art. 48 c.p.c. per proposizione di regolamento di competenza; quella di cui all'art. 367 c.p.c. per la proposizione di regolamento di giurisdizione; quella di cui all'art. 52 c.p.c. per la richiesta di ricusazione del giudice; quella di cui agli artt. 313 e 355 c.p.c. per la proposizio-

---

<sup>43</sup> Categoria elaborata da LIEBMAN, *Sulla sospensione propria ed «impropria» del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 160 e ripresa dalla dottrina vedi MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, cit., vol. I, tomo 2, Padova, 2001, p. 1414 ss., REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011, p. 346 s., LUIISO, *Diritto processuale civile*, cit., vol. II, p. 235 s.

<sup>44</sup> Operazione non facile, vedi TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 125 ss., che rileva l'arbitrarietà di qualsiasi classificazione, di fronte ad un istituto caratterizzato da mancanza di unitarietà. L'Autore ritiene comunque di inquadrare le varie ipotesi di sospensione secondo il criterio della causa ossia della ragione che ha dato luogo alla sospensione.

ne di querela di falso al giudice di pace o al giudice d'appello; la sospensione per rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale; quella a seguito di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la validità o l'interpretazione di una norma comunitaria<sup>45</sup>.

Per completare la definizione di sospensione impropria sopra riportata si aggiunge, quale elemento caratterizzante della figura, che la questione da decidere da altro giudice non potrebbe essere oggetto di autonomo processo, non riguardando la tutela di una situazione sostanziale diversa da quella dedotta in giudizio. Nella sospensione propria vi sono due litispendenze, in quella impropria una sola, caratterizzata da una questione processuale o di merito che non può essere decisa nella stessa sede processuale<sup>46</sup>. Non è questa la sede per occuparsi della definizione del concetto di questione pregiudiziale, in particolare della necessità o no che sia idonea a costituire oggetto di un giudizio autonomo *ab initio*<sup>47</sup>. Ai più limitati fini della sospensione del processo occorre condurre una prima operazione, ossia distinguere la sospensione in quanto tale da altre fattispecie che comportano una semplice stasi del processo. Le ipotesi di sospensione sopra identificate come «improprie», comunemente in dottrina sono ritenute espressione del fenomeno sospensivo, va pertanto colto il significato di una diversa classificazione e ne vanno individuate le conseguenze. È condivisibile l'opinione di chi ritiene che dalle norme codicistiche sulla sospensione non si possa dedurre il riferimento alla pregiudizialità in senso tecnico o proprio, la legge considera pregiudiziali anche le questioni processuali, senza operare alcuna distinzione tra pregiudizialità tecnico-giuridica e pregiudizialità logica. Il legislatore ha utilizzato l'espressione questione pregiudiziale.

---

<sup>45</sup> Si tratta di ipotesi sostanzialmente condivisa quando si fa riferimento a tale classificazione, vedi per tutti GIACOMELLI, in CONSOLO, *Codice di procedura civile commentato*, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2013, vol. II, *sub* art. 295, VI, p. 167 s., che completa l'elenco con altre norme che prevedono una sospensione del processo.

<sup>46</sup> Recentemente LUISO, *op. loc. cit.*, che peraltro avverte come la proposizione di querela di falso al giudice di pace o al giudice d'appello costituisce un'eccezione alla non proponibilità in via autonoma delle questioni che sono oggetto del processo che determina la sospensione impropria.

<sup>47</sup> Basti richiamare LIEBMAN, *Sulla sospensione propria ed «impropria» del processo civile*, cit., p. 155.

le per indicare genericamente tutte le questioni che sorgono all'interno e nel corso del processo e che devono essere conosciute o decise in via prioritaria rispetto al merito della causa. Anche le questioni di falso, di legittimità costituzionale e comunitaria sono pregiudiziali in quanto vanno decise prima della definizione della causa, che deve essere pertanto sospesa<sup>48</sup>. Si deve aggiungere che il sommario elenco di casi di sospensione impropria sopra riportato unisce ipotesi eterogenee anche dal punto di vista della possibilità di formare oggetto di un autonomo processo, certamente tra quelle sopra ricordate la proposizione di querela di falso può realizzarlo, altre no<sup>49</sup>.

In sostanza si dubita dell'utilità della classificazione di alcune ipotesi di sospensione come improprie, perché in realtà anche le diverse forme di sospensione che non sono previste dagli artt. 295 e 296 c.p.c., ma sono disciplinate da altre norme del codice di rito o fuori di esso, comportano una vera e propria sospensione. Ne consegue che non pare da seguire l'orientamento per cui le norme ed i principi propri della sospensione necessaria non si applicano alle ipotesi in cui un'altra disposizione di legge imponga la sospensione del processo, in quanto mancherebbero i relativi presupposti<sup>50</sup>. È preferibile ritenere che in tali casi si determina una pausa del procedimento di merito che produce effetti identici a quelli della sospensione necessaria, effetti che dunque riguardano indistintamente tutte le fattispecie sospensive a prescindere dai motivi che le hanno originate<sup>51</sup>. In conclusione, quale che sia la causa della sospensione, il regime del processo non muta<sup>52</sup>. La distinzione tra sospensione propria o

---

<sup>48</sup> Come sostiene TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 202 ss.

<sup>49</sup> Vedi CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, Torino, 2014, p. 267, SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2015, p. 469, nota 4, che aggiunge anche la sospensione facoltativa per pregiudizialità di causa straniera quando il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, mentre PICARDI, *Manuale del processo civile*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2013, p. 376 attribuisce alla sospensione per querela di falso incidentale connotati *sui generis*.

<sup>50</sup> Come sostiene CALVOSA, voce *Sospensione del processo civile*, cit., p. 959 s.

<sup>51</sup> Così MENCHINI, voce *Sospensione*, cit., p. 6, CIPRIANI, voce *Sospensione del processo*, cit., p. 2.

<sup>52</sup> Vedi TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 202 ss.

impropria ha essenzialmente un valore descrittivo, consente di ricondurre sotto la definizione di sospensione impropria un'eterogenea serie di ipotesi i cui presupposti sono fissati da specifiche disposizioni di legge<sup>53</sup>.

Il provvedimento di sospensione produce sempre gli effetti dell'art. 298 c.p.c., ossia impedisce il compimento di atti del procedimento e interrompe i termini in corso, che torneranno a decorrere dall'udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto con cui si dispone la prosecuzione della causa. È vero che nelle ipotesi sopra ricordate la stasi del processo ha un carattere parziale, si arresta l'*iter* normale e si dà corso ad uno sviluppo in una sede particolare<sup>54</sup>, ma questo non muta la natura e la disciplina di quella che appunto è un'ipotesi di sospensione.

Non sarebbe però corretto non tenere conto delle specificità dei casi che si stanno unificando sotto la generale disciplina degli art. 295 ss. c.p.c. Se si indaga sulla sospensione per rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale, cui è assimilabile la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, risulta evidente la difficoltà di classificarla, in particolare di rispondere alla domanda se abbia natura di pregiudiziale in senso tecnico oppure no<sup>55</sup>. Dal punto di vista della disciplina, però, qualora il giudice ritenga la questione sollevata non manifestamente infondata, disporrà la sospensione, che si protrarrà fino alla pronuncia del giudice delle leggi, senza deviazioni rispetto a quanto dispone il codice di

---

<sup>53</sup> Cfr. CONSOLO, *op. loc. ult. cit.*

<sup>54</sup> Lo evidenziano MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 370.

<sup>55</sup> Lo nega MONTELEONE, *Giudizio incidentale sulle leggi e giurisdizione*, Padova, 1984, p. 49 ss. Come sopra ricordato però è legittimo affermare che il legislatore abbia utilizzato l'espressione questione pregiudiziale per indicare genericamente tutte le questioni che sorgono nel corso del processo e che devono essere decise in via prioritaria rispetto al merito della causa: TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 202 ss. In generale ravvisano una pregiudiziale quanti riferiscono al concetto di pregiudizialità le questioni la cui decisione è formalmente autonoma DENTI, voce *Questioni pregiudiziali (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967, p. 675 ss. spec. p. 678, anche FERRI, *Profili dell'accertamento costitutivo*, Padova, 1970, p. 142.

Vedi la ricostruzione delle diverse prospettive in TROCKER, *La pregiudizialità costituzionale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1988, p. 799 ss.

rito per la sospensione necessaria. Sul piano pratico sembra logico applicare estensivamente l'art. 297 c.p.c. e concludere che la conoscenza della cessazione della causa di sospensione si produca, a seguito della comunicazione della sentenza della Corte costituzionale al giudice remittente, quando questa sia trasmessa alle parti con biglietto della cancelleria, che quindi fissa il *dies a quo* del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio<sup>56</sup>. Salva l'iniziativa di parte per la notificazione.

Il problema è quali deviazioni si possano ammettere in questa ipotesi, oggettivamente specifica, in relazione ad una disciplina generale, applicabile ai diversi casi di sospensione previsti. Si pensi all'ipotesi in cui venga denunciata d'incostituzionalità una norma che è già stata rimessa al vaglio della Corte costituzionale da altro giudice. È chiaramente indefettibile che il giudice di merito compia le valutazioni in ordine alla rilevanza nel processo della norma oggetto dell'eccezione di incostituzionalità ed alla non manifesta infondatezza della questione stessa. A questo punto il giudice, ai sensi dell'art. 23 l. n. 87 del 1953, «dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso». Può essere che la Corte costituzionale sia già stata investita di identica questione da un altro giudice. Vi è una prassi giurisprudenziale per cui in tale situazione si adotta un provvedimento di sospensione, senza disporre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, in attesa della decisione sulla questione di cui la Corte è già stata investita dal giudice remittente<sup>57</sup>. Questo non è corretto. Le ipotesi di sospensione ricor-

---

<sup>56</sup> Recentemente Cass., 14 agosto 2012, n. 14495, in *Banca dati Pluris*, che riprende Cass., sez. un., 10 maggio 1996, n. 4394, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 2577, secondo cui il *dies a quo* del termine per la riassunzione è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di costituzionalità ad essa rimessa. La Corte aggiunge che solo questa comunicazione determina la conoscenza concreta della pronuncia, mentre non ha rilievo la pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, insufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio. Vedi anche Cass., 26 luglio 1996, n. 6744, in *Banca dati De Jure*.

<sup>57</sup> Si tratta di una prassi che non viene sanzionata dalla Suprema corte, quando giungono alla sua attenzione siffatti provvedimenti di sospensione da parte dei giudici di merito. Recentemente Cass., 26 marzo 2013, n. 7580, in *Dir. e giust. online*, 2013 (15 maggio); Cass., 12 settembre 2008, n. 23568, in *Guida al dir.*, 2008, n. 41, p. 53.

rono esclusivamente nei casi in cui la legge le prevede e non è possibile un'interpretazione analogica delle norme, la sospensione è un istituto eccezionale, che contrasta con la funzione stessa del processo di portare il giudizio alla sua conclusione<sup>58</sup>. Il giudizio deve essere sospeso soltanto quando il giudice, ritenuto che ne ricorrano i presupposti, trasmetta gli atti alla Corte costituzionale. Il giudice del merito, se reputa irrilevante o infondata la questione di legittimità costituzionale deve proseguire il processo, se invece la reputa rilevante e non manifestamente infondata deve a sua volta pronunciare un'ordinanza di rimessione e così sospendere il processo, non può limitarsi a sospenderlo<sup>59</sup>. Una simile prassi pone anche in difficoltà dal punto di vista procedurale. Non è chiaro come si possa raggiungere la conoscenza della cessazione della causa di sospensione. Si può ritenere che la pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale sia sufficiente ad assicurarne la conoscenza legale ai fini della riassunzione<sup>60</sup>. Si può diversamente sostenere che in

---

<sup>58</sup> Vedi TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 112 ss., le ipotesi di sospensione sono tassative.

<sup>59</sup> Nuovamente TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 237 s., nello stesso senso anche MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 371 s.

Se si ammette la mera sospensione possono sorgere una serie di problemi, come quello affrontato da Cass., 23 aprile 1987, n. 3928, in *Foro it.*, 1988, I, c. 513, dove il giudice non aveva osservato il procedimento dell'art. 23, l. n. 87 del 1953 e non aveva, quindi, rimesso gli atti alla Corte costituzionale, ma semplicemente sospeso il procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa ad identica questione già sollevata da altro giudice, specificamente indicando nel provvedimento di sospensione l'ordinanza di rimessione dell'altro giudice. La Corte ha stabilito che in tale ipotesi la sospensione cessa solo con la pronuncia resa dalla Corte costituzionale in relazione a quella ordinanza di rimessione e non in occasione di altra decisione della Corte costituzionale ancorché relativa all'identica questione.

<sup>60</sup> Così da ultimo Cass., 26 marzo 2013, n. 7580, *cit.*, dove si specifica che il termine per la riassunzione decorre appunto dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale, ed aggiunge che il termine non decorre dalla notificazione operata dalla parte interessata alle controparti a fini sollecitatori, dovendosi ritenere che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti non sia compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza *sine die* del processo.

Di senso contrario però la recente Cass., 2 dicembre 2010, n. 24533, in *Banca dati Pluris*, che anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta ufficiale, che prevede la pubblicazione di tutti i provvedimenti della Corte costituzionale, ritiene comunque si

questi casi non sussista un termine perentorio per la riassunzione<sup>61</sup>. In alternativa si può porre in capo al giudice il dovere di disporre comunque la comunicazione alle parti della decisione della Corte costituzionale, anche se si tratta di un provvedimento che ovviamente non gli viene trasmesso<sup>62</sup>, oppure, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, di fissare la nuova udienza, con decreto da comunicarsi alle parti<sup>63</sup>.

Questa ipotesi di sospensione anomala, in attesa della decisione della Corte costituzionale investita da altro giudice della questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, introduce il più generale profilo della sospensione c.d. facoltativa. Ho sopra ricordato come si tratti di una creazione giurisprudenziale<sup>64</sup>, del tutto minoritaria in dottrina<sup>65</sup>, avallata anche dalle sezioni unite della Suprema

---

tratti di una pubblicità diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte, mentre non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della decisione da parte dei soggetti interessati alla prosecuzione del giudizio.

<sup>61</sup> Secondo Cass., 28 novembre 1992, n. 12735, in *Banca dati Pluris*, mancando una specifica previsione, analoga a quella dettata dall'art. 297 c.p.c. con esclusivo riferimento alla sospensione necessaria. In precedenza Cass., 22 dicembre 1989, n. 5779, in *Banca dati Pluris*; Cass., 17 febbraio 1987, n. 1699, in *Banca dati Pluris*, che definiscono espressamente come ordinatorio il termine di riassunzione.

<sup>62</sup> L'opinione di Cass., 1° aprile 1992, n. 3922, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 836, con nota di DALMOTTO.

<sup>63</sup> Vedi Cass., 22 dicembre 1989, n. 5779, *cit.*

<sup>64</sup> Esplicite nel riconoscere un generale potere di sospensione facoltativa che si fonderebbe sulla valutazione che la decisione presa in altro giudizio possa genericamente influenzare la decisione Cass., 9 gennaio 1999, n. 121, in *Banca dati De Jure*; Cass., 7 maggio 1997, n. 3992, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, c. 1163 ss. ed in *Foro it.*, 1997, I, c. 1758 ss., annotata da TRISORIO LIUZZI, *Sulla abrogazione della sospensione del processo per «pregiudizialità» penale*, e quindi Cass., 30 maggio 1996, n. 5002, in *Foro it.*, 1997, I, c. 1108 ss., pure annotata da TRISORIO LIUZZI, *Sospensione necessaria del processo e regolamento di competenza*.

<sup>65</sup> Vedi ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, vol. II, 5° ed. aggiornata da Vocino, Milano, 1962, p. 141 s., nella considerazione che l'art. 295 c.p.c. abbia una portata generale, per cui il giudice deve discrezionalmente valutare se e in che limiti la decisione della causa dipenda dalla risoluzione della controversia pregiudiziale; ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, vol. III, cit., pp. 247 e 249, sullo stesso assunto del carattere generale dell'art. 295 c.p.c. Più recentemente ROTA, *In tema di sospensione del processo civile in dipendenza di controversia amministrativa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 336, per cui il giudice, pur negando la pregiudizialità, può concedere la sospensione in via facoltativa.

corte<sup>66</sup>. Il giudice avrebbe il potere discrezionale di sospensione, per ragioni di opportunità, nel caso ne ravvisasse l'utilità di fronte alla contemporanea pendenza di altro processo. In sostanza, al di fuori delle ipotesi legislativamente previste la sospensione cesserebbe di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, divenendo uno strumento meramente facoltativo, comunque a disposizione del giudice di merito, e disporla o no rientrerebbe nel suo potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità<sup>67</sup>. La giustificazione di un tale potere discrezionale sarebbe l'economia processuale, esigenza che si pone sullo stesso piano della necessità di sollecita definizione dei giudizi<sup>68</sup>.

Deve ripetersi quanto già sopra evidenziato, ossia che le ipotesi di sospensione ricorrono esclusivamente nei casi in cui la legge le prevede, anche perché con la sospensione facoltativa il giudice si sottrae al dovere di decidere e viene lesa il diritto di azione, dilatando inoltre i tempi del processo<sup>69</sup>.

Anche un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nato sulla base di una pronuncia pure delle sezioni unite, è contrario ad una facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale<sup>70</sup>. In effetti il

---

<sup>66</sup> La non troppo risalente Cass., sez. un., 6 giugno 2000, n. 408, in *Banca dati De Jure*.

<sup>67</sup> Sono le considerazioni svolte in Cass., 2 maggio 2003, n. 7195, in *Banca dati De Jure*, che riprende Cass., sez. un., 6 giugno 2000, n. 408, *cit.*

<sup>68</sup> Come argomenta Cass., 5 dicembre 2002, n. 17317, in *Foro. it.*, 2003, I, c. 1135 ss.

<sup>69</sup> Vedi TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 112 ss. e 484, le ipotesi di sospensione sono tassative, ID., *Le sezioni unite cassano la sospensione facoltativa del processo civile*, in *Foro. it.*, 2004, I, c. 1474 ss. È anche l'opinione di MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 362, nota 48; MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, cit., vol. I, tomo 2, p. 1419; CALVOSA, voce *Sospensione del processo civile*, cit., p. 957; MENCHINI, voce *Sospensione*, cit., p. 6; CIPRIANI, voce *Sospensione del processo*, cit., pp. 2 e 7; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 190; MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. I, 7<sup>a</sup> ed., Padova, 2015, p. 476; PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, cit., vol. II, p. 180 s., in considerazione sia della conseguente dilatazione dei tempi del processo, sia dell'assenza di fondamento normativo.

<sup>70</sup> Mi riferisco a Cass., sez. un., 1<sup>o</sup> ottobre 2003, n. 14670, in *Foro. it.*, 2004, I, c. 1474 ss., con nota adesiva di TRISORIO LIUZZI, *Le sezioni unite cassano la sospensione facoltativa del processo civile*, cit., ed in *Giur. it.*, 2004, p. 726, e alla giurisprudenza citata alla nota seguente.



legislatore ha da tempo sancito l'eccezionalità del fenomeno sospensivo, la riforma dell'art. 42 c.p.c., volta a consentire un riesame immediato dei provvedimenti di sospensione, è in tal senso. Va anche tenuto presente il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi dell'art. 111 cost.

Dal punto di vista delle norme applicabili, anche qui si manifesta un'uniformità di disciplina. Se non si ritiene possibile una sospensione facoltativa *ope iudicis* del processo, deve potersi reagire contro i provvedimenti di sospensione adottati al di fuori delle ipotesi previste *ex lege*, per cui l'impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., deve essere riconosciuta in ogni caso di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione<sup>71</sup>.

Negli ultimi anni l'orientamento favorevole alla sospensione c.d. facoltativa del processo appare dunque superato anche in giurisprudenza, pur se con una certa incongruenza, perché, come sopra sotto-

---

Vedi però in motivazione Cass., 21 dicembre 2011, n. 27932, in *Banca dati De Jure*, dove si rileva che, risolvendosi la sospensione in un diniego, seppure temporaneo, di giustizia, l'istituto della sospensione necessaria risulta progressivamente abbandonato a favore del principio dell'autonomia di ciascun processo, che deve indurre il giudice a privilegiare strumenti alternativi alla sospensione, in linea con la regola costituzionale del giusto processo di durata ragionevole, che impone rigore nella verifica della stretta pregiudizialità giuridica, proseguendo poi affermando che «la sospensione (non imposta da una particolare norma) è necessaria quando, in concreto, vi sia il rischio di un conflitto di giudicati; con la conseguenza che, se tale rischio non sussiste, la sospensione è per il giudice non già obbligatoria, ma solamente facoltativa».

<sup>71</sup> In dottrina MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, cit., vol. I, tomo 2, p. 1421. In giurisprudenza molto chiaramente Cass., 1° agosto 2012, n. 13828, in *Banca dati De Jure*, secondo cui non vi è alcuno spazio per una sospensione facoltativa, la cui configurabilità deve ritenersi esclusa anche dalla nuova formulazione dell'art. 42 c.p.c., introdotta dalla l. n. 353 del 1990, che, prevedendo l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di sospensione, a tutela dell'interesse della parte alla prosecuzione ed alla sollecita definizione del procedimento, fa apparire inammissibile una sospensione disposta al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, e rimessa alla discrezionalità insindacabile del giudice, ponendosi tale facoltà in insanabile contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa, nonché con il canone della durata ragionevole del processo. Da ultimo Cass., 24 settembre 2012, n. 16188, in *Dir. e giust. online*, 2012 (25 settembre), in precedenza Cass., 25 novembre 2010, n. 23906, in *Banca dati De Jure*; Cass., 24 dicembre 2006, n. 24946, in *Banca dati De Jure*; anche Cass., 25 maggio 2005, n. 11010, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1501 ss., che dichiara ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza con la quale, in pendenza del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione, è stata disposta la sospensione del processo.